



Ministero dell'Istruzione



ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "MICHELANGELO BUONARROTI"

Liceo Scientifico Liceo Scienze Applicate Liceo Sportivo Liceo Linguistico

Via Matteotti, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Codice Fiscale 81002450310

sito web: [www.liceomonfalcone.it](http://www.liceomonfalcone.it) - tel. 0481/410628 - email: [gois00900r@istruzione.it](mailto:gois00900r@istruzione.it) - pec: [gois00900r@pec.istruzione.it](mailto:gois00900r@pec.istruzione.it)

COMUNICAZIONE N. 322

Monfalcone, 21 dicembre 2021

Ai docenti

Al personale ATA

**Oggetto:** Specifiche in merito all'obbligo vaccinale per il personale scolastico

Si comunica che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione ha emanato le seguenti note, riguardanti l'obbligo vaccinale per il personale scolastico di cui al D.L. 26 novembre 2021, n. 172, che si inviano in allegato:

- Nota del Ministero dell'Istruzione del 7 dicembre 2021, n. 1889, "Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172. Obbligo vaccinale per il personale della scuola. Suggerimenti operativi";
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 17 dicembre 2021, n. 1927, "Obbligo vaccinale del personale scolastico - Pareri";
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 20 dicembre 2021, n. 1929, "Obbligo vaccinale del personale scolastico - Specifica".

In particolare, l'ultima Nota individua i membri del personale della scuola per i quali possono non essere avviate le procedure di verifica dell'avvenuta vaccinazione soltanto in coloro *"che non svolgono la propria prestazione di lavoro presso le istituzioni scolastiche perché prestano servizio presso altra amministrazione o ente, oppure perché fruiscono di aspettative o congedi che comportano l'astensione piena e continuativa dalle attività lavorative a scuola (per i motivi di assistenza e/o di cura familiare o per i motivi personali già richiamati nelle precedenti note di questo Dipartimento), oppure perché versano nelle condizioni di infermità, previste dalla normativa vigente e certificate dalle competenti autorità sanitarie, che determinano l'inidoneità temporanea o permanente al lavoro"*.

Pertanto, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, è da considerarsi soggetto all'avvio della procedura di accertamento dell'adempimento all'obbligo vaccinale anche il personale assente dal servizio per legittimi motivi (permessi, ferie, malattia, congedi parentali, etc.) con la sola eccezione del personale il cui rapporto di lavoro risulti sospeso per collocamento fuori ruolo, comando, aspettativa per motivi di famiglia, mandato amministrativo, inidoneità temporanea o permanente al lavoro, congedo per maternità o paternità, per dottorato di ricerca, sospensione disciplinare e cautelare.

Il Dirigente

Vincenzo Caico